

Codice DB1400

D.D. 13 giugno 2011, n. 1517

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e i comuni di Arignano e di Marentino per la gestione della diga di Arignano nell'area idrografica di rispettiva competenza.

Premesso che

Nei Comuni di Arignano e di Marentino è situata una diga determinante un bacino di accumulo idrico localizzato con specifiche finalità di laminazione delle piene rientrante nel Catasto sbarramenti di competenza regionale ex L.R.25/2003;

la diga in esame è classificata come opera idraulica soggetta alla disciplina del R.D. n. 523/1904;

ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e del D.lgs. n. 112/1998 la polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 è attribuita all'autorità idraulica regionale individuata per l'opera in oggetto nel Settore decentrato Opere pubbliche e Difesa assetto idrogeologico di Torino;

Ritenuto pertanto necessario assicurare un migliore e più economico controllo sul manufatto, la Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste e i Comuni di Arignano e di Marentino hanno deciso di sottoscrivere una convenzione, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto la collaborazione tra le parti per la gestione dell'invaso e dello sbarramento al fine di assicurarne la vigilanza, il corretto utilizzo e l'efficace manutenzione.

l'Agenzia del Demanio, con nota prot. n. 2011/4826/F-TO del 11/04/2011, si è espressa a favore della predetta convenzione in quanto la medesima non va ad alterare l'assetto dominicale del bene; di conseguenza, rientrando la “gestione idraulica- funzionale della diga” tra le competenze espressamente riconosciute ex lege in capo alla Regione, la predetta Agenzia ritiene che nulla osti alla individuazione di un soggetto gestore terzo da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 616/1977;

Visto il D.Lgs. 112/1998;

Visto il R.D. 523/1904;

Vista la L. 241/90;

Vista la L.R. 25/2003;

Visto l'art. 14 del D.P.G.R. n.12/R del 9.11.2004, recante il Regolamento di attuazione della L.R.25/2003;

Vista la L.R. 7/2005;

Vista la l.r. 23/2008

determina

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste e i Comuni di Arignano e di Marentino per la gestione della diga di Arignano nell'area idrografica di rispettiva competenza;
2. di procedere alla successiva sottoscrizione del predetto schema di convenzione;
3. di demandare al Settore Pianificazione Difesa suolo – Dighe e al Settore decentrato Opere pubbliche e Difesa assetto idrogeologico di Torino gli adempimenti connessi alla attuazione della convenzione in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010

Il Direttore
Vincenzo Cocco

Allegato

BOZZA

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE, I COMUNI DI ARIGNANO E DI MARENTINO PER LA GESTIONE DELLA DIGA DI ARIGNANO NELL'AREA IDROGRAFICA DI RISPETTIVA COMPETENZA

L'anno 2011, il giorno.....del mese di, tra le parti sotto nominate:

- Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste di seguito denominata Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore dott. Vincenzo Coccolo;
- Comune di Arignano, rappresentato dal
- Comune di Marentino, rappresentato dal

premesso che:

- l'opera oggetto della presente convenzione consiste in una diga determinante un bacino di accumulo idrico localizzato nei Comuni di Arignano e di Marentino con specifiche finalità di laminazione delle piene e rientra nel Catasto sbarramenti di competenza regionale ex L.R.25/2003, con il codice TO01010 (categoria C, tipologia D);
- la diga in esame è opera idraulica e pertanto segue la disciplina del testo unico sulle opere idrauliche (approvato con R.D. n. 523/1904);
- ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e del D. lgs. n. 112/1998 la polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 è attribuita all'autorità idraulica regionale che, per l'opera oggetto della presente convenzione, è il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino (di seguito denominato Settore decentrato OO.PP.);
- è stato predisposto, ai sensi del D.P.G.R. 9 novembre 2004 n. 12/R, un disciplinare d'esercizio, che individua quale soggetto gestore delle opere il Settore decentrato OO.PP.;
- al fine di assicurare il migliore e più economico controllo sul manufatto la Regione Piemonte e i Comuni di Arignano e Marentino hanno deciso di sottoscrivere la presente convenzione, assicurando in tal modo, con lo strumento dell'accordo previsto dall'art. 15 della L. 241/90, il coordinamento tra le azioni proprie dell'autorità idraulica e quelle svolte dai predetti Comuni, consistenti in particolare nella efficace manutenzione delle opere, nella vigilanza delle stesse nelle situazioni di allerta e di emergenza e, nel rispetto dei disposti di cui al R.D. n. 523 del 1904, nelle situazioni ordinarie;

- l'Agencia del Demanio, con nota prot. n. 2011/4826/F-TO del 11/04/2011, si è espressa a favore della predetta convenzione in quanto la medesima non va ad alterare l'assetto dominicale del bene; di conseguenza, rientrando la "gestione idraulica- funzionale della diga" tra le competenze espressamente riconosciute ex lege in capo alla Regione, la predetta Agenzia ritiene che nulla osti alla individuazione di un soggetto gestore terzo da parte della Regione Piemonte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra, il citato disciplinare di esercizio e ogni altro documento allegato alla presente convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART. 2

(Oggetto della convenzione)

1. Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra le parti per la gestione dell'invaso e dello sbarramento al fine di assicurarne la vigilanza, il corretto utilizzo e l'efficace manutenzione.

2. In particolare, la Regione Piemonte delega ai Comuni di Arignano e Marentino la gestione delle opere, secondo quanto previsto nel disciplinare d'esercizio citato in premessa e per i punti espressamente richiamati nella presente convenzione.

3. La Regione Piemonte e i Comuni di Arignano e di Marentino si impegnano al rispetto degli obblighi previsti nei successivi articoli.

ART. 3

(Obblighi delle Parti)

1. I Comuni di Arignano e di Marentino, ciascuno nell'ambito territoriale di propria competenza, dovranno garantire la piena efficienza delle recinzioni, della cartellonistica e delle funi, dei lucchetti dei piezometri, delle sbarre e delle saracinesche, degli organi di manovra dello scarico di fondo, provvedendo periodicamente all'effettuazione delle operazioni di mantenimento indicate dai libretti di uso e manutenzione o prescritte dal progettista. I Comuni inoltre dovranno monitorare i livelli indicati dai piezometri ed in generale sullo stato della diga e quindi quanto previsto agli articoli II, III, VI del disciplinare d'esercizio allegato alla presente convenzione.

2. Il Settore regionale competente per gli sbarramenti e il Settore decentrato OO.PP. si impegnano ad effettuare visite periodiche di controllo, indicativamente di cadenza annuale, sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Le ispezioni periodiche hanno lo scopo di accertare eventuali situazioni di degrado della diga, degli scarichi nonché la funzionalità degli organi di manovra. La frequenza dei controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici gravi. La Regione verificherà la possibilità di predisporre delle telecamere per il monitoraggio e un idrometro da parte di ARPA Piemonte. La Regione condurrà delle operazioni (almeno tre all'anno) di sfalcio della vegetazione sulla diga (paramenti di monte e valle, coronamento).

ART. 4

(Attività in fase di emergenza)

1. Sulla base degli avvisi di criticità meteorologica emanati dal Centro funzionale della Regione Piemonte, il Settore decentrato OO.PP. attiverà il servizio di reperibilità; i Comuni, attiveranno una prima fase di veglia meteo e di vigilanza strumentale, durante la quale il Sindaco o suo delegato prenderà contatto con il personale reperibile del Settore decentrato OO.PP.
2. Il monitoraggio della situazione, in questa prima fase, avverrà tramite il controllo delle misure registrate ai pluviometri ed agli idrometri nel bacino di interesse, consultabili nei siti www.arpa.piemonte.it, www.regione.piemonte.it.
3. Qualora l'incremento dei livelli idrometrici dell'invaso siano tali da lasciar prevedere il superamento del livello di guardia, indicato all'art. III del disciplinare di esercizio, i Comuni di Arignano e Marentino, provvedono a dare corso alle attività di cui al punto 1 dell'allegato 2 del disciplinare d'esercizio.
4. Al superamento del livello di guardia, i Comuni stessi, avendo seguito le procedure di cui all'allegato 2 del disciplinare, acquisite le opportune disposizioni da parte del Settore decentrato OO.PP., provvederanno ad una costante verifica del livello di allertamento. Di concerto con il Settore decentrato OO.PP. verrà in particolare valutata la necessità della eventuale messa in esercizio delle pompe idrovore di emergenza o, a seguito del passaggio dell'onda di piena, della apertura della paratoia dello scarico di fondo.

ART. 5

(Oneri)

1. Ogni parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici gravanti sulla medesima in esecuzione della presente convenzione. In particolare:

- oneri per la manutenzione ordinaria: gli oneri per i lavori di manutenzione ordinaria sono a carico dei Comuni; la Regione Piemonte potrà intervenire direttamente per le operazioni di sfalcio della vegetazione riparia attraverso le proprie squadre forestali;
- oneri per la manutenzione straordinaria: gli oneri per le opere di adeguamento e di manutenzione straordinaria delle opere sono a carico della Regione Piemonte nell'ambito della programmazione generale degli interventi e delle disponibilità di bilancio;
- oneri relativi alle ispezioni periodiche: dei Comuni e della Regione per quanto di propria competenza.
- oneri relativi alle attività connesse alla gestione d'emergenza: alle spese per le attività connesse alla gestione d'emergenza si potrà far fronte con le risorse disponibili sul fondo di protezione civile.

ART. 6

(Referenti)

1. I responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono:

- per la Regione Piemonte della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste: Ing. Lorenzo MASOERO (Settore Pianificazione Difesa del suolo – dighe) Arch. Salvatore FEMIA (Settore decentrato OO.PP.e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino), dott. Stefano BOVO (Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)), dott. Francesco CARUSO (Settore gestione Proprietà forestali regionali e vivaistiche);
- per il Comune di Arignano: Sindaco Enzo FERRERO;
- per il comune di Marentino: Sindaco Gianluigi COCHIS;

2. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alle altre parti.

ART. 7

(Durata della convenzione, modifiche e recesso)

1. La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 20 anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente accordo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

2. Eventuali revisioni sostanziali della presente Convenzione saranno definite con atti aggiuntivi alla stessa.

3. Ciascuna delle parti potrà altresì motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8

(Definizione delle controversie)

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalle attività previste.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO.

per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale dott. Vincenzo COCCOLO

per il Comune di Arignano

per il Comune di Marentino

Luogo, _____ data _____